

UNIVERSITÀ AGRARIA DI TOLFA

Provincia di Roma



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUI TERRENI AMMINISTRATI DALLA UNIVERSITÀ AGRARIA DI TOLFA.

*Approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 25 Giugno 2001, n. 7.*

DEMANIO UNIVERSITARIO ED USI CIVICI

Art. 1 Demanio civico

Il territorio su cui si esercita il diritto di uso civico è quello demaniale appartenente alla Università Agraria di Tolfa con le limitazioni e prescrizioni previste dal presente regolamento e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Le proprietà demaniali dell'Ente sono quelle indicate nell'allegato lettera a) che verrà aggiornato o confermato con le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 2 - Usi civici

Gli usi civici che possono essere esercitati sul territorio universitario sono:

- a) raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra e dei molluschi che non siano protetti da leggi speciali;
- b) raccolta di pietre;
- c) legnare sul secco e sul morto;
- d) il pascolo;
- e) l'uso delle acque superficiali e degli abbeveratoi, questi ultimi per esclusivo uso zootecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di acque pubbliche.

Art. 3 . Soggetti attivi

All'esercizio degli usi civici sul territorio della Università Agraria di Tolfa hanno diritto i cittadini utenti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA E DEI MOLLUSCHI

Art. 4 - Prodotti spontanei

Per prodotti spontanei della terra si intendono:

- a) funghi epigei, ipogei (tartufi) ed esogei commestibili e non;
- b) fragole, more e bacche di ginepro;
- c) asparagi, tamari, germogli di vitalba e di rovo;
- d) erbe commestibili;
- e) erbe medicinali, fiori e semi di qualsiasi specie vegetale.

Art. 5 - Raccolta dei prodotti spontanei

L'esercizio degli usi indicati all'art. 4 è libero a tutti i cittadini utenti dei Comuni di Tolfa e

Allumiere, in quanto l'Università Agraria di Allumiere applica le stesse condizioni, con le limitazioni e le prescrizioni di cui al presente regolamento ed alle leggi nazionali e regionali vigenti, ed i prodotti che da essi si ricavano possono formare oggetto di commercio anche fuori del Comune di Tolfa, fatta eccezione per i prodotti di cui al punto e).

I residenti alla nascita non più residenti, che intendono esercitare la raccolta dei prodotti spontanei di cui all'art. 4, fatta eccezione per il tartufo, dovranno richiedere agli uffici dell'Università Agraria, il rilascio di un tesserino personale annuale, previo pagamento di £. 10.000 (diecimila). È facoltà della Deputazione Agraria regolamentare ulteriormente, con proprio atto deliberativo, la raccolta del tartufo all'interno della zona tabellata riservata agli utenti, istituendo un tesserino di riconoscimento da rilasciare previa frequenza di un corso di abilitazione alla raccolta organizzato in collaborazione con le locali associazioni di tartufai e tartuficoltori. Il costo annuo del tesserino è stabilito in £. 250.000 (duecentocinquanta mila).

I soggetti non residenti oltre al tesserino nominativo dovranno corrispondere una tassa annua di £ 50.000 (cinquantamila) la quale non dà diritto alla raccolta del tartufo.

Coloro i quali vorranno usufruire della possibilità giornaliera della raccolta dei suddetti prodotti spontanei, fatta eccezione per il tartufo, dovranno ottenere il permesso della Amministrazione pagando £ 10.000 (diecimila).

Art. 6 - Divieti temporanei

L'Ente può vietare temporaneamente gli usi in aree in cui si venissero a verificare profonde modificazioni dei fattori biotici e abiotici dell'ecosistema forestale e prativo.

Art. 7 - Divieti permanenti

Si fa divieto di raccogliere funghi epigei con dimensioni inferiori a cm. 4 di diametro del cappello.

E' vietato usare, nella raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini ed altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo stato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale.

E' vietato altresì:

- a) danneggiare la flora fungina anche delle specie non commestibili;
- b) estirpare, tagliare e comunque danneggiare piante di fragole e ginepro o parti di esse;

c) campeggiare e fare pic-nic al di fuori delle aree appositamente attrezzate ed abbandonare sui terreni materiale non completamente biodegradabile.

d) trasportare funghi con raccoglitori che impediscano la diffusione delle spore.

e) accedere con mezzi motorizzati sui terreni di uso civico in attuazione della L.R. n. 29/1987 e per le finalità di tutelare e proteggere gli ecosistemi vegetali ai sensi della L.R. n. 53/1974.

Art. 8 - Limitazioni

La raccolta dei prodotti spontanei di cui all'art. 4 del presente regolamento è consentita agli aventi diritto nella quantità e con le modalità e le limitazioni previste, per ogni prodotto, dalle leggi nazionali e regionali vigenti. La raccolta dei tartufi è consentita agli utenti nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. del Lazio 16 Dicembre 1988, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

USO CIVICO DI LEGNATICO SUL SECCO E SUL MORTO

Art. 9 - Legna secca

La raccolta della legna secca, delle ramaglie, del frasame, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie, fino ad un massimo di 30 (trenta) quintali. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Universitaria, previo accertamento e marchiatura. È vietata la raccolta di foglie, semi, o eradicamento di ceppaie, anche se risultano secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente.

Art. 10 - Sanzioni

Chiunque dopo aver ottenuto concessione di materiale legnoso per propri bisogni, lo ceda o lo venda ad altri, oltre alla confisca del materiale, soggiacerà ad una sanzione amministrativa, conciliabile presso il Presidente, da £ 100.000 (centomila) a £ 200.000 (duecentomila).

CONCESSIONE DELLE TERRE

Art. 11 - Uniformità dei terreni già assegnati

Il godimento dei terreni già assegnati è regolato dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di uso civico.

Art. 12 - Progetto di utilizzazione

Le nuove assegnazioni dovranno essere subordinate alla assunzione di un formale impegno che l'utilizzo del terreno non contrasti con i programmi dell'Ente.

Art. 13 - Concessioni tipo A e B

A) - per i terreni già concessi perpetuamente in enfiteusi, vale quanto stabilito dal precedente articolo 11.

B) - possono inoltre essere concesse quote di terreno per attività agricole e/o altre attività compatibili con la tutela del territorio e dell'ambiente.

Art. 14 - superfici delle Concessioni

Le concessioni verranno fatte, di norma, in relazione di una quota di Ha. 2 per ogni nucleo familiare, limitatamente ai terreni di cui al punto A) dell'art. 13. Le concessioni di cui al punto B) dell'art.13, possono avere una estensione massima di Ha 10, con possibilità di accorpamento per un massimo di Ha 20; tale deroga è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art- 15 - Soggetti con diritto alle concessioni

Hanno diritto alla concessione dei terreni tutti gli utenti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, singoli od organizzati in Cooperative, Associazioni ed altre forme societarie previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

L'Università Agraria può partecipare ad ogni forma associativa o societaria per la realizzazione di progetti finalizzati.

Art. 16 - Criterio di non esclusione

L'eventuale possesso di altri terreni, privati o di Enti pubblici, non preclude la possibilità di richiesta di concessioni, fatto salvo i limiti di superficie stabiliti nel precedente articolo 14, e con precedenza per gli accorpamenti. Chiaramente colui il quale non avrà priorità nella formulazione delle graduatorie che verranno

approvate dal Consiglio di Amministrazione di cui ai punti successivi.

Art. 17 - Corrispettivo delle quote

La misura del corrispettivo da pagarsi dai concessionari all'Ente sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Termini di pagamento

Il pagamento della corrisposta ed il rimborso delle tasse dovranno essere effettuate presso la tesoreria dell'Università Agraria in due rate uguali, la prima al 15 maggio e la seconda al 31 agosto di ciascun anno rimossa ogni e qualunque eccezione.

Art. 19 - Riduzione della corrisposta

Gli utenti concessionari di una quota non potranno mai pretendere la riduzione della corrisposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, neppure per la perdita parziale o totale dei prodotti della quota concessa come anche si intenderanno assoggettati per fatto espresso ai casi fortuiti e straordinari previsti o imprevisi a norma degli artt. 1620, 1621, C:C:

Art. 20 - Computerizzazione delle concessioni

L'Ente provvederà a creare una banca dati che permetterà una più razionale gestione dei terreni in concessione, con aggiornamenti annuali in relazione alle informazioni sui decessi e sui cambiamenti di residenza che dovranno costituire il flusso informativo con l'Ufficio Anagrafe del Comune. Comunque, in caso di decesso di un concessionario, è fatto obbligo ai parenti fino al 6° grado di comunicare, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta), l'avvenuto decesso ed il nominativo/i a cui deve essere intestata la concessione. In mancanza di quanto richiesto l'Ente provvederà alla reintegra della concessione di che trattasi.

Art. 21 - Domanda nuove quote

Alla assegnazione di nuove quote ai soggetti di cui all'art. 15 si procederà tramite Avviso pubblico approvato con deliberazione della Deputazione Agraria contenente i criteri per l'assegnazione previsti dal Regolamento per la concessione dei terreni. Il bando rimarrà in visione all'Albo Pretorio per 15 giorni e la domanda dovrà essere conforme allo schema

tipo previsto e corredato dai documenti richiesti pena l'esclusione.

Art. 22 - Graduatoria

Trascorso il termine di cui all'art. precedente, la Commissione competente esaminerà le richieste pervenute e formulerà una graduatoria. Una volta approvata la suddetta graduatoria tutti i trasferimenti o nuove concessioni dovranno avvenire rispettando l'ordine della stessa.

GODIMENTO DELLE TERRE E DECADENZA DEL GODIMENTO

Art. 23 - Obbligo per i concessionari

La concessione fatta a titolo di enfiteusi limitatamente ai terreni di cui al punto A) dell'art. 13 del presente regolamento è subordinata all'obbligo da parte dell'utente di eseguire i miglioramenti e rispettare quanto previsto dall'art. 12

Art. 24 - Obbligo di accettazione della quota

Il rifiuto della quota escluderà l'avente diritto da eventuali altre assegnazioni per l'anno in corso.

Art. 25 - Decadimento della concessione

Tutti coloro che abbiano in concessione i terreni di cui al punto A) e B) dell'art. 13 decadono immediatamente dal godimento della quote qualora:

- 1) abbiano perduto la qualità di utente ai sensi dell'art. 6 dello Statuto;
- 2) non abbiano pagato per 1 (uno) anno il canone dovuto.

Limitatamente ai terreni di cui al punto A) dell'art. 13 del presente regolamento, la concessione, decade immediatamente all'avverarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) che abbandoni il fondo oppure lo ceda per qualsiasi titolo.
- 2) che tagli piante naturali presenti sulla concessione, senza preventiva autorizzazione dell'Ente e di quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 - Utilizzo quote reintegrate

In tutti i casi contemplati dal precedente articolo, l'utente sarà dichiarato decaduto dal godimento della quota dalla Deputazione Agraria. Le quote dal cui godimento saranno decaduti i concessionari ritorneranno di pieno diritto alla

Università Agraria la quale potrà liberamente assegnarle ai sensi del precedente art. 21.

Art. 27 - Restituzione volontaria

In caso di restituzione volontaria di una quota in concessione o di revoca della stessa da parte della Amministrazione, si procederà a nuova assegnazione. Colui il quale intende avere in concessione tale quota dovrà pagare il valore delle migliorie apportate a favore del vecchio concessionario; il valore di tali migliorie sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico dell'Ente e reso noto nella pubblicazione del Bando.

Art. 28 - Abbandono materiale da scarto

Coloro i quali abbandonano sulle quote in concessione materiale di scarto (vecchi elettrodomestici, auto in disuso, accumulatori, etc.) decadranno dalla concessione e saranno denunciati alle autorità competenti per discarica abusiva, a norma delle vigenti leggi.

Coloro che abbandonano qualsiasi tipo di materiale di scarto sui terreni dell'Ente saranno denunciati all'autorità competente e sottoposti a sanzione pecuniaria dal £ 100.000 (centomila) a £. 300.000 (trecentomila) conciliabile presso il Presidente e relativa rimozione del materiale abbandonato.

Art. 29 - Costruzione ricoveri

È consentita la costruzione di ricoveri precari e facilmente rimovibili per foraggio, uomini ed animali sulle quote concesse e sui pascoli sociali solamente dopo la preventiva autorizzazione della Amministrazione e dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di un elaborato grafico che ne indichi la superficie, l'altezza, l'eventuale suddivisione e le modalità di copertura, nel rispetto del P.R.G. e delle normative vigenti.

Art. 30 - Laghetti artificiali e invasi d'acqua

La costruzione di laghetti artificiali o semplici invasi di acqua potrà essere autorizzata solamente dopo presentazione di un elaborato tecnico che ne definisce chiaramente le caratteristiche, i requisiti e gli scopi di utilizzazione. Tali opere saranno comunque consentite solamente in quelle aree geologicamente compatibili e laddove non si arrechi danno all'ecosistema della zona e ad eventuali altri utenti, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 31 . Passaggi concessioni

È fatto assoluto divieto di cedere il terreno oggetto della concessione ad altri senza autorizzazione preventiva che dovrà essere adottata con Deliberazione della Deputazione Agraria contenente la valutazione, redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, delle migliorie apportate al fondo agricolo. Ove si verifichi che il nuovo richiedente sia già titolare di tre quote, nell'ambito del nucleo familiare, la Deputazione Agraria esercita il diritto di prelazione sulla quota oggetto del richiesto passaggio, previo pagamento della somma stabilita per le migliorie e può riassegnare la quota con le modalità di cui all'art.27 del presente regolamento.

Per quanto riguarda i passaggi tra consanguinei fino al 6° grado vanno richiesti alla Deputazione Agraria e valgono le norme precedentemente previste dal presente articolo. esclusa la valutazione delle migliorie.

Inoltre al fine di regolarizzare i passaggi di cui al precedente comma si precisa che la ripartizione tra aventi diritto è ammessa fino ad una quota minima di ettari 1.

PIANI CULTURALI

Art. 32 Durata Concessioni

La durata della concessione è annuale e si intende rinnovata, in mancanza di disdetta di una delle parti formalizzata tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, all'atto del pagamento della corrisposta stabilita dall'Ente. Per i casi particolari finalizzati all'adesione a programmi pluriennali previsti dai regolamenti CE e da programmi regionali, a richiesta degli interessati, la Deputazione può deliberare concessione della durata pari all'impegno richiesto dai suddetti programmi.

Art. 33 - Turnazione e comparti

L'Ente intende realizzare un utilizzo del territorio di uso collettivo basato sulla rotazione e sulla bonifica dei pascoli e si impegna a salvaguardare comunque una ripartizione del territorio in modo da garantire un uso razionale del pascolo.

Art. 34 - Bonifica e semina

La creazione di comparti e la turnazione dei pascoli sugli stessi è condizione essenziale per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione del territorio. L'Università

Agraria provvederà, annualmente, a bonificare e a seminare direttamente, e/o con contratti di compartecipazione con imprese agricole, porzioni di territorio in modo da realizzare un progressivo miglioramento dei comparti stessi.

Art. 35 - Disponibilità dei pascoli

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, entro il 30 Giugno e in relazione della disponibilità dei pascoli, il numero dei capi di bestiame da immettere sugli stessi, tenendo conto che il numero degli equini non deve essere superiore ad 1/4 del totale.

Sulla base del numero complessivo del bestiame da immettere sui pascoli sociali verrà determinata la spettanza teorica dei capi da immettere per ciascun utente.

Art. 36 - Norme transitorie.

Entro il termine di anni 1 (uno) dalla entrata in vigore del presente regolamento, al fine di sanare vecchie situazioni sicuramente esistenti, è fatto obbligo a tutti i conduttori delle concessioni che non ne abbiano, per qualsiasi motivo, la titolarità di chiedere la regolarizzazione della loro posizione presso gli uffici dell'Ente. In caso di richiesta tra più utenti/eredi, per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, non si applica quanto in esso stabilito all'ultimo comma dell'art. 31, purchè venga richiesta dagli aventi diritto la titolarità della concessione in uso entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore del regolamento.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Demanio civico

Art. 2 - Usi civici

Art. 3 - Soggetti attivi

Art. 4 - Prodotti spontanei

Art. 5 - Raccolta di prodotti spontanei

Art. 6 - Divieti temporanei

Art. 7 - Divieti permanenti

Art. 8 - Limitazioni

Art. 9 - Legna secca

Art. 10- Sanzioni

Art. 11- Uniformità dei terreni già assegnati

Art. 12- Progetto di utilizzazione

Art. 13- Concessioni di tipo A e B

Art. 14- Superfici delle concessioni

Art. 15- Soggetti con diritto alle concessioni

Art. 16- Criterio di non esclusione

Art. 17- Corrispettivo delle quote

Art. 18- Termini di pagamento

Art. 19- Riduzione della corrisposta

**Art. 20- Computerizzazione delle concessio-
ni**

Art. 21- Domanda nuove quote

Art. 22- Graduatoria

Art. 23- Obbligo per i concessionari

Art. 24- Obbligo di accettazione della quota

Art. 25- Decadimento della concessione

Art. 26- Utilizzo quote reintegrate

Art. 27- Restituzione volontaria

Art. 28- Abbandono materiale da scarto

Art. 29- Costruzione ricoveri

Art. 30- Laghetti artificiali e invasi d'acqua

Art. 31- Passaggi concessioni

Art. 32- Durata concessioni

Art. 33- Turnazione e comparti

Art. 34- Bonifica e semina

Art. 35- Disponibilità dei pascoli

Art. 36- Norme transitorie

